



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4
12 OTT. 2020 n. 1170
Serie 3 - versati € 200,00
€ 1170,00
IL DELEGATO



Il Capo Ufficio Territoriale
TORINO 4

Paolo Giuseppe Miglietta

firma su delega

Direttore Provinciale ad interim
Giampaolo Luigi Rodriguez





STATUTO

FEDERCONSUMATORI PIEMONTE - APS

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1

E' costituita con sede in Torino in via Carlo Pedrotti 25, l'Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata "FEDERCONSUMATORI PIEMONTE - Associazione Promozione Sociale (per brevità Federconsumatori Piemonte - APS).

Essa costituisce a livello regionale articolazione dell'Associazione autonoma e democratica denominata "FEDERCONSUMATORI - Associazione Promozione Sociale" con sede sociale in Roma, via Palestro 11, di cui adotta il logo e simbolo come descritto all'art. 1 dello Statuto Nazionale.

Essa può articolarsi, a sua volta, in strutture provinciali dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, che possono essere regolate da propri statuti nel rispetto e nello spirito dello statuto regionale e nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi)



Ruoto Loro

Volin



nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

ART. 3

L'Associazione che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea, nel trattato sull'Unione Europea, nella Costituzione Italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'Associazione persegue attività di interesse generale e ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore quali: la legalità del mercato; la tutela della salute "e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica" nonché "il recupero e la salvaguardia" dell'ambiente"; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta ed adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi

di Torino
Agenzia delle Entrate
finanziari e creditizi; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione
vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di
dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione
dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma
social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale
quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; tutto quanto
altro possa ascrivere alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo
così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli
interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti, risparmiatori e malati
attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa
nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano
gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;

- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi
del consumo di beni e servizi;

- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi
in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro,

realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la
salvaguardia dell'ambiente;

- l'iniziativa per sostenere e sviluppare a tutti i livelli una corretta
informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore,
risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di
comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società
dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o

Renato Lorenzini

Verina

Roberto



territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento ed orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;

Luigi Lorenzini

- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori Piemonte - APS, in qualità di ente esponentiale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio ed utenza;

Luigi Lorenzini

- la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;



• contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;

• ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

• promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;

• la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;

• il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;

• la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;

• la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;

• l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o



Deputato Regionale

Ennio Vanni





distribuzione:

- la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio regionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;

- partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017.

ART. 4

L'Associazione e le sue strutture territoriali o associate, che devono dotarsi di





autonomi statuti e regolamenti conformi allo statuto nazionale e regionale.

possono promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni e quant'altro al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il Regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.

oooooo

Art. 5

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello (regionale, provinciale e territoriale) non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori - APS, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero - professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, potranno essere deliberate deroghe a tale previsione di

Renato Torrey

Salvo Vinca



incompatibilità dal Consiglio Direttivo della struttura superiore con le
maggioranze di cui all'art 13 ultimo comma, eccezion fatta per il caso in cui il
territorio sia interessato da contenziosi giudiziari seriali. Da tale deroga a
livello territoriale sono esclusi i Presidenti delle città capoluogo di regione che
coincidono con le città metropolitane. La deroga, comunque, impedisce
l'accettazione di mandati professionali correlati all'attività dello sportello
territoriale.

Le strutture regionali e territoriali, entro 24 mesi dall'approvazione del
presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione, eliminando eventuali
situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse.

Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero
verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori Piemonte - APS,
in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni
elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori Piemonte-APS,
pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori-APS.

La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica
comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II

SOCI

Art.6

I soci della Federconsumatori Piemonte - APS possono essere persone fisiche
o associazioni, enti (del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono
le finalità dell'associazione), circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di



sull'attività e le iniziative dell'Associazione e a controllarne l'andamento;

c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati all'Assemblea Regionale e Nazionale ;

d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

f) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

g) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta scritta con preavviso di 30 giorni dal ricevimento.

Quota annua

La quota associativa annua è di spettanza della struttura sub provinciale o provinciale, qualora costituite, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura sub provinciale o provinciale, se costituite, altrimenti dal regionale. Le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Le modalità di ammissione sono disciplinate dall'apposito regolamento nazionale.

Obbligo

In caso di rigetto dell'iscrizione la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 giorni le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà domandare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri si pronunci sulla propria istanza.

oooooo

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per morte, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, recesso, espulsione.

I soci possono sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere



dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato .

ooooooo

Art.8

L'associato può essere espulso quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'espulsione sarà operativa soltanto dopo la comunicazione al socio della relativa delibera, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento.

L'espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'associato e non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell'associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi della Federconsumatori Piemonte - APS sono:

- L'Assemblea Regionale dei soci delegati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- La Presidenza

• Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo

oooooooo

Art. 10

L'Assemblea Regionale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante della Federconsumatori Piemonte - APS ed è costituita dai delegati eletti dalle assemblee territoriali; è convocata, in via ordinaria, ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che approva, secondo i quorum previsti dall'art. 11 del presente statuto, un apposito regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale dei soci delegati e delle assemblee territoriali dei soci delegati, nell'osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.

Gli associati a Federconsumatori Piemonte - APS hanno diritto di partecipare all'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale in ottemperanza a quanto previsto nel comma precedente

L'Assemblea Regionale dei soci delegati è costituita regolarmente da almeno il 50% + 1 dei rappresentanti dei soci eletti secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel caso in cui l'Assemblea Regionale dei soci delegati debba approvare modifiche al presente statuto, il quorum costitutivo di validità dell'Assemblea Regionale deve essere pari a $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari a 50% + 1 dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 11;

Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento dell'Assemblea Regionale diverse modalità di voto.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati:



• elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 Codice Civile;

• stabilisce gli obiettivi di politica dell'associazione fino all'Assemblea Regionale successiva;

• elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori Organo di controllo ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

• elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti, laddove si costituissero;

• approva l'accordo previsto dall'art. 26 par.1 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati può essere convocata, a tutti i livelli dell'associazione, in via straordinaria, su richiesta di almeno il 25% dei soci delegati nei rispettivi livelli.

L'Assemblea Regionale dei soci delegati viene convocata mediante affissione nella bacheca dell'associazione, mediante pubblicazione sul sito internet regionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 15 giorni.

oooooooo

Art. 11

Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, è l'organo di amministrazione dell'associazione e ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività della Federconsumatori Piemonte

APS sull'intero territorio regionale, attuando gli indirizzi definiti dall'Assemblea Regionale dei soci delegati e assumendo iniziative nei



Renato Genuari

Sanh





confronti di terzi.

Promuove e orienta la negoziazione sui temi di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Regionale dei soci delegati ed elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso, che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo Statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento regionale o nazionale.

Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e la Presidenza, su proposta del Presidente.

Può eleggere una Direzione.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci Revisori, soltanto nel caso di esaurimento dei supplenti, al fine di consentire l'operatività dell'organo.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e

tenendo conto dei criteri di rappresentanza definiti nell'assemblea.

I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato ordinario.

Nel caso di strutture territoriali che vengano costituite *ex novo* (avvalendosi di assemblee straordinarie dei delegati) dopo l'effettuazione dell'Assemblea Regionale, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino all'Assemblea Regionale successiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre ed almeno una volta nel periodo del mandato ordinario convoca la riunione regionale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione il Presidente dell'Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. E' comunque preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione ed alle competenze degli organi tutori.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e

Renato Geronzi

Renato Geronzi

finanziarie.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare che gli statuti territoriali contengano l'obbligo delle medesime strutture di avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati nominato da Federconsumatori - APS.

Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell'Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello Statuto, nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera le sanzioni previste dal Regolamento nazionale per le strutture territoriali; in caso di particolare urgenza la Presidenza può operare direttamente salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

oooooooo

Art. 12

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione; allo stesso compete la convocazione della Presidenza, nonché la convocazione dell'Assemblea Regionale dei soci delegati.

Il Presidente ha, in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e, comunque, non oltre otto anni.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio

Dir
rito
ione Provinciale II di Torino
le di Torino 4
Dir
rto
ione Provinciale II di Torino
le di Torino 4
Dir
rto
ione Provinciale II di Torino
le di Torino 4

Direttivo

oooooooo

Art. 13

La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell'Assemblea

Regionale dei soci delegati ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

I componenti della Presidenza Regionale e territoriali non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo che il Direttivo competente approvi con una maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto la proroga di un ulteriore mandato che comunque non superi 12 dodici anni complessivi.

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti della Presidenza, gli stessi si considerano decaduti di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo.

oooooooo

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo, nominato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi degli art. 30 e 31 del Decreto Legislativo 117/2017 e provvede al controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, riferendo al Consiglio Direttivo.

Il Collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'associazione; verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio; con



Renato C. Rinaldi

Anna

Roberto

relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione al Collegio Statutario della Federconsumatori-APS che si pronuncia entro 60 giorni.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso Decreto Legislativo 117/17.

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà, esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

ooooooo

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è organo di giurisdizione interna della Federconsumatori Piemonte - APS.

La Federconsumatori Piemonte - APS si avvale del collegio Probiviri

costituito dalla Federconsumatori - APS di cui costituisce articolazione a livello territoriale.

La sua regolamentazione è prevista all'art.15 dello Statuto della Federconsumatori - APS.

Sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, laddove esistenti nonché sui ricorsi contro decisioni degli organi regionali o contro le decisioni degli organi territoriali non dotati di Collegio dei Probiviri e sulle controversie tra strutture dell'Associazione o tra strutture federate deciderà in prima istanza ed in via equitativa il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori - APS; in seconda istanza il Collegio Statutario di Federconsumatori - APS.

Al Collegio dei Probiviri è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione della sanzione nei riguardi degli iscritti all'associazione in conformità delle regole statutarie.

E' composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci Delegati; ogni componente è vincolato al massimo della riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.

I componenti del Collegio sono incompatibili con ruoli esecutivi all'interno delle strutture interessate.

Il Collegio elegge il Presidente e, alla prima convocazione, approva il regolamento per il suo funzionamento.

Il Collegio dei Probiviri partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Renato Gaudenzi

Carlo

Roberto



oooooooo



Art.16

La Federconsumatori Piemonte - Aps si avvale del Collegio Statutario costituito e previsto all'art.16 dello statuto della Federconsumatori - APS di cui costituisce articolazione territoriale.



Renato Lorenzini

Il Collegio statutario è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della Federconsumatori - APS, nonché di verifica della conformità degli statuti e regolamenti delle strutture territoriali con i principi e le norme generali dello Statuto di Federconsumatori - APS; svolge, inoltre, la funzione di seconda e ultima istanza per i provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri Nazionale in prima istanza, avverso cui viene presentato ricorso.

Il Collegio statutario ha, altresì, potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti dei componenti del Collegio dei Probiviri.

È composto da tre componenti effettivi, di cui uno deve essere, altresì, componente del Collegio dei revisori, e due supplenti; è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati.

Roberto Vento

Il Collegio elegge il Presidente e, alla prima convocazione, approva il regolamento per il suo funzionamento.

Il Collegio Statutario partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

oooooo



Art. 17

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia

Provinciale II

contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) biasimo scritto;

c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;

d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;

e) espulsione dall'associazione.

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione.

In casi di particolare urgenza e gravità la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 giorni da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà in capo all'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Qualora si costituissero strutture provinciali o sub provinciali nel Regolamento saranno disciplinate le sanzioni previste per le strutture



Renato Lorenzini

Van N

Don

territoriali.

oooooooooooo

Art. 18

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori Piemonte - APS si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;
- di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.
- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'art. 3

La Presidenza potrà nominare un Amministratore avente la funzione precipua di responsabile dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità dell'Associazione e relativi impegni di spesa, da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All'Amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati.

L'Amministratore dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del

Provinciale
di Torino

Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la gestione economico - amministrativa dell'associazione.

oooooo

Titolo IV

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

Il patrimonio della Federconsumatori Piemonte - APS è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

La Federconsumatori Piemonte - APS non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, dipendenti, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'Associazione e in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative della Federconsumatori Piemonte - APS sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

oooo

Art. 20

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo e per l'approvazione da

Renato Lombardi

Verina

Roberto

parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti dall'art.11; analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

Copia del bilancio consuntivo e preventivo dovrà essere trasmesso alla struttura Nazionale entro 15 giorni dalla relativa approvazione.

Laddove non si provveda, entro i suesposti termini, all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e alla successiva comunicazione degli stessi, la Presidenza Nazionale avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre 45 giorni.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la struttura abbia ottemperato all'invito, la Presidenza Nazionale provvederà alla nomina di un commissario "ad acta" con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

Con l'approvazione dei bilanci, il commissario avrà esaurito il proprio mandato.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, si dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e associati.

L'Associazione, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale

oooooooo

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Sezione Provinciale
Tale di Torino

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della Federconsumatori Piemonte - APS può essere deciso soltanto dall'Assemblea Regionale dei soci delegati convocata in via straordinaria, composta dai soci delegati eletti all'ultima Assemblea Regionale convocata con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria, ai fini della valida costituzione dell'assemblea, la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto; per la validità della relativa delibera i $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con le stesse modalità e maggioranze del comma precedente.

Il patrimonio residuo della Federconsumatori Piemonte - APS in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'individuazione di tale Ente è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con i due terzi dei voti dei presenti.

L'assemblea Regionale dei soci delegati straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

oooooooo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI



Deputato

Chino

Chino



Art. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, il Codice Civile, a cui si fa riferimento.

Roberto Vantti

Renate Lauer